



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

Via Vittorio Emanuele, snc - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - ☎ 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

ORDINANZA SINDACALE N. 45 DEL 01/12/2015

OGGETTO: Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ex art. 191 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii. ed art. 54 D. Lgs. 267 del 18.08.2000e ss. mm. e ii. -

IL VICE SINDACO

PREMESSO CHE che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. la Gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO);

- **CHE** la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

- **CHE** il Comune di Montagnareale, in applicazione delle richiamata normativa è socio della nuova Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti: "*Messina Provincia Società Consortile S.p.a*";

- **CHE** con Deliberazione della Giunta Municipale n° 91 del 14.11.2014 è stato costituito l'Ambito di Raccolta Ottimale "*ARO-Montagnareale Voglia di Libertà*" ai sensi dell'art. 5 comma 2-ter della Legge Regionale n° 9/2010;

- **CHE** con regolare istanza avanzata alla Regione Siciliana Assessorato Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato trasmesso il Piano di intervento "*ARO Montagnareale – Voglia di Libertà*" per il rilascio delle prescritte autorizzazioni di competenza regionale;

- **CHE** ad oggi il trasmesso Piano d'intervento "*ARO Montagnareale – Voglia di Libertà*" non risulta ancora approvato da parte del Regione Siciliana Assessorato Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

- **CHE** il Comune Montagnareale con varie Ordinanze Sindacali, ed in ultimo con la n° 42 del 2 novembre 2015, emesse ai sensi dell'ex art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii, ed ex art. 54 del D.Legislativo 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. n° 267, ha assicurato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica, e/o conferimento a centri convenzionati Conai per il loro recupero o smaltimento, dei rifiuti solidi urbani, stante l'inadempienza dalla Società d'ambito *Ato Me2 S.p.a.* prima, e la mancata operatività della nuova società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti "*Messina Provincia Società Consortile S.p.a*" oggi;

- **CHE** il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, con propria nota acclarata al Protocollo Generale di questo Ente al n° 8713 del 4 settembre 2015 ha richiamato questo Ente al rispetto dei requisiti di legittimità per il reiterno delle Ordinanze emesse ai sensi dell'ex art.191 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm.ii. ;

RITENUTO che questo Comune nella necessità di tutelare l'ambiente e l'incolumità pubblica abbia operato nell'impossibilità di procedere altrimenti;

PREMESSO CHE l'Ordinanza Sindacale n.42 del 2 novembre 2015 ha disposto l'affidamento alla ditta Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere, 25 di questo Comune, partita IVA 01220660839, numero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale PA/000817, del servizio di: raccolta e trasporto a discarica per lo smaltimento e/o conferimento a centri specializzati convenzionati Conai per il loro recupero, dei rifiuti solidi urbani per la durata di **giorni 29** ossia fino al giorno **30 novembre 2015** e nelle more dell'adozione degli atti e delle procedure concorsuali di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii così come introdotto nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n.12/2011 e ss.mm.ii per così addivenire all'affidamento del servizio di raccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento e/o conferimento a centri specializzati convenzionati Conai per il loro recupero, dei rifiuti solidi urbani prodotti su questo territorio comunale;

VISTO l'ex art. 33 comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii così come introdotto nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n.12/2011 e ss.mm.ii, secondo il quale: da giorno 1 novembre 2015, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

DATO ATTO che il Comune di Montagnareale con le Deliberazioni della Giunta Municipale nr. 124 e 125 del 29 dicembre 2014 ha: aderito all'Associazione ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione Degli Enti Locali) costituita in data 26 maggio 2010 in Gallarate (VA), a cui partecipano i comuni, gli Enti locali e le loro aggregazioni ed in generale gli enti ed istituzioni territoriali; approvato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii., l'accordo consortile contenente le modalità operative di funzionamento della istituita Centrale di Committenza ASMEL Consortile scari;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 369 del 25 novembre 2015 che liquida e paga la somma di € 422,50 in favore dell'Associazione ASMEL, con sede in Gallarate, atto propedeutico per l'accesso alla piattaforma telematica oggetto delle attività della Centrale di Committenza;

CONSIDERATO che tuttavia non sono ancora state ultimate le procedure per rendere questo Comune operativo sulla piattaforma ASMEL accreditando le diverse figure professionali che dovranno operare nella qualità di Rup per conto dell'Ente quale soggetto consorziato alla Centrale di Committenza;

DATO ATTO inoltre, che, e sempre nelle more dell'avvio operativo della nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.a) e/o dell'approvazione a cura degli organi regionali del Piano di Intervento dell'A.R.O. Montagnareale – Voglia di Libertà; non sono ancora ultimati gli atti e le procedure concorsuali per giungere all'affidamento temporaneo del servizio di raccolta e trasporto in discarica per lo

smaltimento o presso centri specializzati per il loro recupero, dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii così come introdotto nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n.12/2011 e ss.mm.ii;

VISTA l'Ordinanza n.20/Rif del 14 luglio 2015, con la quale il Presidente della Regione Siciliana nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, a sensi dell'art. 191, del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., e per le motivazioni nella medesima Ordinanza espresse, **ordina:** *“il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per un periodo di sei mesi a partire dal 15 luglio 2015, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali”* (c.1 art. 1) ;

RILEVATO inoltre dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif. del 14 luglio 2015, che l'impianto di discarica della Sicula Trasporti S.r.l. sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania-Lentini, e quello di previo trattamento presso l'impianto della Sicula Trasporti sito in C.da Volpe nel Comune di Catania, rientrano tra l'impiantistica individuata per l'attività straordinaria di cui all' Ordinanza richiamata;

VALUTATO CHE, il mancato svolgimento del servizio, con la conseguente permanenza dei rifiuti nei cassonetti di raccolta collocati lungo le vie e piazze dei centri abitati, che si presenterebbero colmi e traboccanti di rifiuti abbandonati nei pressi degli stessi e che, in particolare, a causa del processo di decomposizione e putrefazione dei rifiuti organici della parte umida conferita in promiscuità con la parte secca, determinerebbe la formazione di percolato per le strade e l'emissione di miasmi come già avvenuto in precedenza, e che ha determinato l'emanazione dell'ordinanza n. 21/2012, ai sensi dell'ex art. 191 del D.L.vo n. 152/2006;

- **CHE** i detti processi degenerativi possono creare condizioni di pericolosità per i cittadini;

DATO ATTO che con nota Prot. 9328 del 29.09.2015 trasmessa alla Società per la Regolamentazione del servizio gestione Rifiuti *“Messina Provincia Società Consortile S.p.a”*, è stato chiesto alla S.R.R se è in grado di assicurare e gestire il servizio integrato dei rifiuti su questo territorio comunale;

PRESO ATTO che ad oggi non risulta pervenuta nota di riscontro da parte della S.R.R *“Messina Provincia Società Consortile S.p.a”*;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il servizio di che trattasi;

CONSIDERATO che ad oggi la nuova Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti: *“Messina Provincia Società Consortile S.p.a”* non risulta ancora operativa;

RITENUTO pertanto necessario, contingibile ed urgente intervenire al fine di scongiurare il pericolo per la salute pubblica sopra rappresentato;

PREMESSO altresì che, ai sensi dell'art.54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n.125 *“il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

VISTO l'art.191 del DLGS n. 152/2006 il quale stabilisce che *“qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. omissis.....”*;

VISTO il punto 3. dell'Ordinanza Sindacale n° 42/2015 i cui effetti sono cessati il 30 novembre 2015;

RAVVISATO che in caso di mancata prevenzione si verificherebbero ineluttabilmente i presupposti di fatto e di diritto nonché la necessità per intervenire in maniera contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica per i motivi meglio sopra enucleati mediante anche l'intervento sostitutivo delle funzioni istituzionali prima dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione inadempiente, oggi della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti - Messina Provincia, che seppur costituita non risulta tuttavia essere operativa;

RITENUTO nel mentre, e sino all'effettiva operatività della Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti: **“Messina Provincia Società Consortile S.p.a” e/o dell'approvazione del Piano di Intervento dell'A.R.O. Montagnareale – Voglia di Libertà**, di dover assicurare l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto in discarica e/o a centri specializzati per il loro recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con l'affidamento secondo le procedure concorsuali previste dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n° 163/2006 e ss.mm.ii. così come introdotto nella Regione Sicilia;

CONSIDERATI i tempi necessari per porre in essere le procedure concorsuali di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii così come introdotto in nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii., ed addivenire quindi all'affidamento temporaneo del servizio di raccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento e/o conferimento a centri specializzati convenzionati Conai per il loro recupero, dei rifiuti solidi urbani, nonché i tempi per l'effettiva operatività per questo Ente a poter praticare le procedure sulla piattaforma ASMEL;

RITENUTO altresì, per i motivi sopra esposti, doversi derogare all'ex comma 4 del già citato art. 191 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1 c.2 della Legge Regionale n.9/2010 e ss.mm.ii. secondo il quale il conferimento avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che verifichi le condizioni necessarie al conferimento stesso;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, n. 1512 del 22 settembre 2015, che autorizza il Comune di Montagnareale **dal 23 settembre 2015 al 15 gennaio 2016** a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti sul proprio territorio presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti S.r.l., sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania-Lentini, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti, sito in C.da Volpe nel Comune di Catania, individuandone quindi il sito di conferimento;

CHE i rifiuti provenienti da questo Comune e da conferire in discarica non sono pericolosi in quanto individuati dall'art.6 del D.M. 27 settembre 2010, contraddistinti dal codice CER 200301 “rifiuti solidi urbani” e codice CER 200303 “rifiuti dalla pulizia stradale”;

CHE il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell'art.11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta

assoluta osservanza delle norme **vigenti** che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente;

CONSIDERATO che con le precedenti Ordinanze Sindacali ed in ultimo la n. 42 del 2 novembre 2015 è stato affidato alla ditta Pizzo Pippo di Montagnareale, il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi nonché in via sperimentale, il servizio di raccolta differenziata;

RITENUTO CHE il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento, smaltimento e/o recupero sia dei rifiuti solidi urbani che assimilabili, dovrà essere espletato dalla ditta incaricata ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organi competenti di questo comune;

- **CHE** i predetti rapporti e gli interventi, altresì dovranno essere programmati in modo che le prestazioni e relativi corrispettivi siano chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale (resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e quanto necessario), affinché questo ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni;

DATO ATTO CHE alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno recuperati dall'incasso della T.A.R.I. a carico dei soggetti passivi;

DATO ATTO che con l'Ordinanza n. 38 dell' 1 ottobre 2015 è stato già affidato alla Sicula Trasporti S.r.l. con sede di legale in Via A. Longo, 34 – Catania, Partita Iva 00805460870, quale gestore degli impianti e discarica di C.da Grotte San Giorgio e Volpe di Catania, il servizio di smaltimento in discarica, così come autorizzato con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, n. 1512 del 22 settembre 2015, assicurando quindi il servizio di smaltimento sino **15 gennaio 2016**, salvo nel mentre l'avvio operativo della nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti;

RITENUTO quindi di dover programmare la gestione del solo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, salvo nel mentre, l'avvio operativo della nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti : **“S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.a” o l'effettiva operatività dell'A.R.O Montagnareale – Voglia di Libertà**, rinnovando, eventualmente, la preventiva autorizzazione all'Assessorato Regionale dell'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acque e dei Rifiuti;

VISTA la L.R. 8 aprile 2010, n. 9 *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*, ed in particolare l'art. 9, comma 4 (Piano regionale di gestione rifiuti, approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 02 agosto 2012), che definisce le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento di indirizzo denominato *“Linee-guida operative per l'ottimizzazione delle raccolte differenziate ”* in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:

- 1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;
- 2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;
- 3) anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento;

ATTESO che:

per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è da ritenersi obbligatorio effettuare la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale;

- i rifiuti prodotti costituiscono una continua emergenza a causa dei costi sempre crescenti per il conferimento in discarica della frazione indifferenziata;
- le pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuto e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse; in particolare, devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità dei rifiuti indifferenziati da conferire presso gli impianti di smaltimento definitivo;
- in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tariffa igiene ambientale è destinata ad aumentare, con previsione inoltre di sanzioni per i Comuni che non rispetteranno gli obblighi previsti;
- la collaborazione degli utenti, mediante la corretta separazione e conferimento dei rifiuti, è condizione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione integrata dei rifiuti urbani;

RITENUTO che oltre agli obblighi di legge, un valido strumento per limitare i conferimenti in discarica dei rifiuti indifferenziati sia quello di intercettare i rifiuti a monte della filiera, adottando quindi la raccolta differenziata con il sistema del "Porta a Porta" ;

CONSIDERATO che :

- al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti in termini di riduzione dei rifiuti da conferire in discarica e riduzione dei costi in generale, si ritiene necessario continuare il servizio di raccolta differenziata di tipo domiciliare, introdotto sul territorio comunale in via sperimentale, con l'Ordinanza Sindacale n° 55 del 16 dicembre 2014, e pertanto, risulta necessario emanare dettagliato provvedimento sulle disposizioni, cui deve attenersi il soggetto affidatario del servizio;
- si intende proseguire il servizio di raccolta differenziata per le tipologie di rifiuti urbani e assimilati già attivate ed attivabili;
- per la frazione organica si avvierà una campagna di formazione per il compostaggio domestico;
- la ditta già incaricata per il servizio di raccolta ha manifestato la disponibilità a continuare ad effettuare il servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta e la raccolta stradale per la frazione indifferenziata;
- risulta opportuno disciplinare il servizio con apposita ordinanza al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle attività previste nelle fasi di raccolta;
- è intendimento di questa Amministrazione Comunale potenziare l'efficacia dei sistemi d'intercettazione nella raccolta differenziata in relazione alle indicazioni del Piano Regionale dei Rifiuti per incrementare il recupero dei materiali quali: vetro e lattine, carta e cartone, plastica, legno, ingombranti e beni durevoli, rae, sfalci e potature, materiali ferrosi, pile, farmaci, secco non riciclabile con conseguente riduzione delle quantità dei rifiuti indifferenziati da conferire in discarica;

- per una capillare attività di controllo, si ritiene di dover disciplinare l'intera materia, al fine di delineare delle linee guida organiche e precise, finalizzate al recupero dei materiali ed al risparmio delle risorse, oltre che alla tutela ecologica ed ambientale;

ATTESO che :

- si rende necessario salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente all'igiene e sanità pubblica, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica;
- l'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- è necessario regolamentare il corretto conferimento dei rifiuti al fine di evitare dinieghi da parte degli impianti tecnologici di trattamento;

CONSIDERATO che :

- è necessario prevedere opportune e specifiche sanzioni per i comportamenti di seguito descritti, al fine di dotare di strumenti normativi il personale della Polizia Municipale, a cui è affidato il compito di vigilare in materia ambientale;
- in passato a seguito di verifiche effettuate, sia nelle ore meridiane che antimeridiane, si è riscontrato un deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani (carta, cartone, vetro, plastica, lattine, ferro, ingombranti, sfalci di giardini e aree verdi, potature di alberi, rifiuti organici e vegetali, beni durevoli di origine domestica);
- l'abbandono indiscriminato di oggetti quali bottiglie di vetro, lattine ecc. per la strada, oltre a provocare un danno all'immagine al paese, costituisce anche un potenziale fonte di pericolo per i cittadini;
- la raccolta differenziata deve avere riscontri positivi, contribuendo in modo efficace alla riduzione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti ed al loro conferimento indifferenziato nel normale circuito dei rifiuti;

VISTI :

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- l'art. 54 del D. Lgs 267/2000 che prevede l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- il D.M. 5 Agosto 2008 con il quale, in applicazione della citata Legge 125/2008, sono definiti gli ambiti di applicazione che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO, altresì, l'art. 13 della legge regionale n. 7/92 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art.32, 3 comma della legge 833/78;

VISTO l'art.40 della L.R. N. 30/93;

VISTO il Decreto dell'Assessore alla sanità della Regione Siciliana n. 13306 del 18/11/94, art.4, comma 1;

VISTO il comma 4 dell'art. 4 della L.R. N. 9/2010 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Legge 14/01/2013 n. 1 convertito con la legge 1/02/2013 n. 11;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/Rif. del 27 settembre 2013;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 14 gennaio 2014;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 7/Rif del 6 novembre 2014;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/Rif del 28 novembre 2014;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 2/Rif del 14 gennaio 2015, che reitera gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif. del 27 settembre 2013 e successive proroghe, e a far data dal 16 gennaio 2015 e sino al 30 giugno 2015 ;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 7/Rif del 27 febbraio 2015;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/Rif del 3 marzo 2015;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 20/Rif del 14 luglio 2015;
VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 38 del 01 ottobre 2015;
VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 42 del 02 novembre 2015

ORDINA

1. Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, di intervenire nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU., e precisamente con la presente nel servizio di raccolta e trasporto in discarica e/o a centri specializzati convenzionati Conai per il loro recupero, nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell' art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. sino all'avvio operativo della nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti e/o l'avvio operativo dell' Aro Montagnareale – Voglia di Libertà, e comunque non oltre il termine indicato **del 15 gennaio 2016 per detto servizio di raccolta e trasporto;**
2. Di derogare, ai sensi ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006 alla L.R. 9/2010 ed al comma 4 art. 191 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. Nelle more dell'adozione degli atti e delle procedure concorsuali di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii così come introdotto nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n.12/2011 e ss.mm.ii, nonché dell'effettiva operatività per questo Ente sulla piattaforma ASMEI.(Centrale di Committenza), per così addivenire all'affidamento temporaneo del servizio di raccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento e/o conferimento a centri specializzati convenzionati Conai per il loro recupero, dei rifiuti solidi urbani, **di prorogare** alla Ditta Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere, 25 di questo Comune, partita IVA 01220660839, numero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale PA/000817, **con decorrenza immediata e fino al 15 gennaio 2016, salvo nel mentre l'avvio operativo della nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti o l'avvio operativo dell'A.R.O. Montagnareale – Voglia di Libertà e/o nuove ed intervenute disposizioni normative, il servizio già affidato con l'Ordinanza Sindacale n° 42 del 2 novembre 2015** ossia : l'espletamento del servizio al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'Ambiente mediante tutti gli interventi necessari per l'espletamento dei servizi essenziali, previsti per le varie fasi di raccolta, smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici, delegando la stessa alla stipula delle relative convenzioni con il CO.NA.I.;
4. Il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell'art.11, comma 13 del D. Lgs 163/2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente per queste ultime;

5. I predetti rapporti ed interventi dovranno essere stabiliti in modo che le prestazioni e i relativi corrispettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale: resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e tutto quanto necessario affinché questo Ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale presenziando alle varie operazioni cosicché si possa anche addivenire alla relativa liquidazione e pagamento nel rispetto dell'art.184 del D. Lgs 18/8/2000, n.267 e ss.mm.ii;
6. Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani sia urbani che assimilabili dovrà essere espletato dalla ditta incaricata ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organi competenti di questo comune;
7. Alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno introitati dall'incasso della T.A.R.I. a carico dei soggetti passivi e se necessario, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipazione, qualora occorra, per evitare danni all'Ente. Resta ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero della spesa sostenuta in forza della presente ordinanza nei confronti dell'A.T.O. ME 2 S.p.A. in liquidazione inadempiente, e/o della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Messina Provincia Società Consortile S.p.a.;
8. Che rimanga confermato quanto già disposto con il punto 5. e seguenti dell'Ordinanza Sindacale n° 38 del primo ottobre 2015 ed inerente sito di conferimento in discarica, compresi i tempi in esso già fissati;
9. A tutte le utenze domestiche e non domestiche (attività artigianali, commerciali, terziarie, di servizio e produttive, di somministrazione, etc.) residente nel comune di Montagnareale:
 1. che i rifiuti urbani siano conferiti dal produttore, provvedendo preliminarmente alla loro separazione nelle diverse tipologie merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata, i cui sacchetti dovranno essere acquisiti dalla cittadinanza a proprie spese;
 2. di adeguarsi al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, utilizzando esclusivamente i contenitori/sacchetti, collettivi e familiari, previsti per le predette utenze;
 3. che i contenitori/sacchetti ad uso familiare per la raccolta differenziata secondo il sistema domiciliare, siano esposti all'esterno del proprio domicilio solo in occasione dei giorni di raccolta;
 4. che il conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi, provenienti da utenze domestiche, dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità di seguito riportate.

MODALITÀ DI SEPARAZIONE E DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SU SUOLO PUBBLICO RIFIUTI URBANI.

I rifiuti urbani devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori/sacchetti nelle zone dove è attivo il servizio di raccolta differenziata porta a porta secondo il calendario meglio esplicitato in seguito e nei cassonetti per l'indifferenziato;

- e' severamente vietato conferire rifiuti dalle ore 24,00 alle ore 20,00 di ogni giorno;

- è vietato introdurre, nei sacchetti: vetro, oggetti taglienti se non particolarmente protetti, rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, rifiuti liquidi o semiliquidi;